



# Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet)

del 14 agosto 2024

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 2 capoverso 1, 3 capoversi 1 e 5, 5 capoverso 2, 5a capoverso 2 e 7 della legge federale del 18 giugno 1999<sup>1</sup> sulla meteorologia e la climatologia (LMet),

*ordina:*

## Sezione 1: Autorità d'esecuzione

### Art. 1

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale.

## Sezione 2: Prestazioni dell'offerta di base

### Art. 2 Prestazioni esenti da emolumenti

MeteoSvizzera fornisce gratuitamente le seguenti prestazioni meteorologiche e climatologiche dell'offerta di base:

- approntamento di dati accessibili al pubblico secondo l'articolo 3 capoverso 3 lettera a LMet;
- approntamento di informazioni accessibili al pubblico secondo l'articolo 3 capoverso 3 lettera b LMet;
- approntamento di allerte e spiegazioni su eventi oggetto di allerte per le autorità e le istituzioni che svolgono compiti pubblici di protezione dai pericoli naturali o che gestiscono infrastrutture critiche d'importanza nazionale;

RS 429.11

<sup>1</sup> RS 429.1

- d. approntamento di dati e informazioni per la Piattaforma informativa comune sui pericoli naturali di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera a numero 2 dell'ordinanza dell'11 novembre 2020<sup>2</sup> sulla protezione della popolazione.

### **Art. 3** Prestazioni soggette a emolumenti

<sup>1</sup> MeteoSvizzera fornisce prestazioni meteorologiche e climatologiche soggette a emolumenti nel quadro di mandati conferitigli in virtù di leggi speciali.

<sup>2</sup> MeteoSvizzera può inoltre fornire, su richiesta, , le seguenti prestazioni meteorologiche e climatologiche soggette a emolumenti:

- a. prestazioni che servono alle autorità per l'adempimento di compiti previsti dalla legge;
- b. prestazioni di formazione per autorità e istituti di formazione e per istituzioni che svolgono compiti pubblici di protezione dai pericoli naturali o che gestiscono infrastrutture critiche d'importanza nazionale;
- c. prestazioni che rispondono a un interesse nazionale o regionale in materia di sicurezza o salute della popolazione, sicurezza dell'approvvigionamento, tutela a lungo termine di un ambiente sano o ricerca scientifica;
- d. prestazioni riguardanti l'approntamento di dati che necessitano di un livello di servizio più elevato rispetto a quello richiesto per i dati di cui all'articolo 2 lettera a.

## **Sezione 3: Utilizzazione dell'offerta di base**

### **Art. 4** Autorizzazione a utilizzare l'offerta di base

<sup>1</sup> Le prestazioni soggette a emolumenti e quelle fornite attraverso canali di fruizione non pubblici possono essere utilizzate soltanto con l'autorizzazione di MeteoSvizzera.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata sotto forma di comunicazione unilaterale di MeteoSvizzera o nel quadro di un contratto di diritto amministrativo.

### **Art. 5** Condizioni di utilizzazione

<sup>1</sup> Agli utenti delle prestazioni dell'offerta di base si applicano le seguenti condizioni di utilizzazione:

- a. la riproduzione e la diffusione di prestazioni di MeteoSvizzera, in particolare di dati meteorologici e climatologici, sono ammesse soltanto con l'indicazione della fonte (Quelle: MeteoSchweiz; Source: MétéoSuisse; Fonte: MeteoSvizzera; Source: MeteoSwiss);
- b. la riproduzione e diffusione di allerte sono ammesse soltanto se avvengono nell'immediato e se non ne sono modificati i contenuti;

<sup>2</sup> RS 520.12

- c. i dati di login per l'accesso alle prestazioni non devono essere trasmessi a terzi e devono essere protetti dall'abuso;
- d. l'infrastruttura impiegata da MeteoSvizzera per approntare le prestazioni può essere utilizzata soltanto nella misura in cui ciò è necessario per fruire di tali prestazioni; è vietato:
  1. utilizzare l'infrastruttura in modo abusivo, in particolare allo scopo di danneggiarla o bloccarne la disponibilità,
  2. utilizzare l'infrastruttura in modo eccessivo sotto il profilo della frequenza di accesso o del volume di dati, in particolare mediante il download ripetuto dello stesso contenuto.

<sup>2</sup> In caso di violazione delle condizioni di utilizzazione possono essere adottati i seguenti provvedimenti in base alla frequenza e alla gravità della violazione:

- a. ammonizione;
- b. divieto di utilizzazione;
- c. limitazione o blocco dell'accesso;
- d. pena convenzionale, a condizione che questa sia prevista in un contratto di diritto amministrativo concluso fra l'utente e MeteoSvizzera.

## Sezione 4: Emolumenti e fatturazione

**Art. 6** Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>3</sup> sugli emolumenti.

**Art. 7** Emolumenti in base al dispendio di tempo

<sup>1</sup> Per quanto non si applichi una delle disposizioni degli articoli 8–12, gli emolumenti per le prestazioni dell'offerta di base sono calcolati unicamente in base al dispendio di tempo.

<sup>2</sup> Si applicano le seguenti tariffe:

Classe di stipendio	Importo orario in franchi
Fino a 17	155.–
18–23	165.–
24 e superiore	221.–

<sup>3</sup> RS 172.041.1

**Art. 8** Costi per infrastrutture destinate a utenti specifici

<sup>1</sup> Se per la fornitura di una prestazione a un utente specifico MeteoSvizzera deve acquistare un'infrastruttura o prestazioni infrastrutturali, le richieste dell'utente e l'assunzione dei costi corrispondenti sono disciplinate in un contratto di diritto amministrativo.

<sup>2</sup> L'utente assume i costi effettivi dell'infrastruttura o delle prestazioni infrastrutturali. Se l'infrastruttura o le prestazioni infrastrutturali di cui al capoverso 1 o i dati da esse generati sono impiegati anche per altre prestazioni di MeteoSvizzera, l'importo è ridotto di conseguenza.

**Art. 9** Emolumenti per l'accesso a canali di fruizione non pubblici

<sup>1</sup> Gli emolumenti per l'accesso a canali di fruizione non pubblici, approntati da MeteoSvizzera o su suo incarico, sono calcolati sommando i costi di produzione e di acquisto ai costi di manutenzione ed esercizio dei singoli canali e dividendone il risultato per il numero dei potenziali utenti.

<sup>2</sup> In caso di utilizzazione parallela interna del canale di fruizione da parte di MeteoSvizzera, sono presi in considerazione per il calcolo dell'emolumento di cui al capoverso 1 soltanto i costi relativi all'accesso esterno al canale non pubblico.

**Art. 10** Emolumenti per invii regolari

<sup>1</sup> Per invii elettronici regolari è riscosso, per ogni canale predisposto separatamente, il seguente emolumento inteso come contributo ai costi di infrastruttura:

- a. in caso di invii da una volta al giorno a una volta al mese: 0,15 franchi per messaggio fino a un limite superiore di 788 franchi all'anno;
- b. in caso di invii più frequenti (più di una volta al giorno): 0,015 franchi per messaggio fino a un limite superiore di 788 franchi all'anno.

<sup>2</sup> Per la predisposizione e la manutenzione del canale è inoltre riscosso un emolumento calcolato in base al dispendio di tempo.

**Art. 11** Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati

Per la predisposizione di un'applicazione per l'elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è fatturato il dispendio di tempo e riscosso un emolumento di 0,05 franchi per la produzione automatica di ciascuna rappresentazione grafica.

**Art. 12** Emolumenti per dati internazionali

Se MeteoSvizzera è autorizzata o tenuta a distribuire dati di organizzazioni internazionali o di altri servizi meteorologici nazionali, gli eventuali emolumenti per questi dati e la loro distribuzione sono retti da uno dei seguenti trattati:

- a. Convenzione dell'11 ottobre 1973<sup>4</sup> relativa all'istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine;
- b. Convenzione del 24 maggio 1983<sup>5</sup> relativa alla creazione di una organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat);
- c. Accordo del 17 settembre 2009<sup>6</sup> che istituisce il Gruppo d'interesse economico EUMETNET.

**Art. 13** Fatturazione

<sup>1</sup> La fattura è emessa immediatamente dopo la fornitura della prestazione.

<sup>2</sup> La fattura può essere emessa in anticipo nei seguenti casi:

- a. le prestazioni sono fornite in abbonamento;
- b. in passato l'utente non ha saldato la fattura o l'ha saldata in ritardo;
- c. l'utente ha sede o è domiciliato all'estero;
- d. per l'acquisto di un'infrastruttura o di prestazioni infrastrutturali per la fornitura di prestazioni a un utente specifico secondo l'articolo 8.

**Sezione 5:****Collaborazione internazionale e contributi a programmi internazionali****Art. 14** Collaborazione internazionale

<sup>1</sup> MeteoSvizzera può concludere autonomamente accordi internazionali qualora contengano esclusivamente disposizioni tecniche nel settore della meteorologia e della climatologia, segnatamente sulle modalità di scambio di prestazioni e sulla collaborazione a progetti di ricerca e sviluppo, nonché per migliorare le allerte, le previsioni e le informazioni sul clima.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'interno può, previa approvazione dei crediti, concludere autonomamente accordi internazionali sulla partecipazione finanziaria a programmi e attività di un'organizzazione internazionale di cui la Svizzera è membro. Accordi di questo genere possono essere conclusi autonomamente da MeteoSvizzera se hanno una portata limitata.

<sup>4</sup> RS 0.420.514.291

<sup>5</sup> RS 0.425.43

<sup>6</sup> RS 0.425.44

**Art. 15** Contributo al Sistema di osservazione globale del clima

<sup>1</sup> Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al Sistema di osservazione globale del clima (*Global Climate Observing System*, GCOS).

<sup>2</sup> A tale scopo possono essere sostenuti:

- a. serie di misure di variabili climatiche in Svizzera;
- b. centri di dati, di calibrazione e di garanzia della qualità il cui esercizio è affidato a istituzioni svizzere;
- c. progetti che contribuiscono all'attuazione del piano d'implementazione internazionale GCOS.

<sup>3</sup> MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi.

**Art. 16** Contributo al programma di Sorveglianza dell'atmosfera terrestre

<sup>1</sup> Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al programma di Sorveglianza dell'atmosfera terrestre (*Global Atmosphere Watch*, GAW).

<sup>2</sup> A tale scopo possono essere sostenuti:

- a. l'esercizio di centri di dati, di calibrazione e di garanzia della qualità in Svizzera nel quadro del piano d'implementazione GAW;
- b. l'esercizio di stazioni di misura GAW e la costruzione di competenze tecniche e scientifiche nelle regioni in cui queste sono disponibili soltanto in misura insufficiente;
- c. l'esecuzione periodica di confronti internazionali fra strumenti;
- d. l'esecuzione di programmi intesi a migliorare le misure effettuate nella troposfera e nella stratosfera e a garantirne la qualità;
- e. lo sviluppo, l'esercizio operativo e l'analisi delle misure atmosferiche secondo il piano d'implementazione GAW nella stazione di ricerca e di riferimento ad alta quota dello Jungfraujoch e in altre località appropriate;
- f. progetti che contribuiscono all'attuazione del piano d'implementazione GAW.

<sup>3</sup> MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi.

## **Sezione 6: Trattamento di dati personali nella fornitura di prestazioni**

### **Art. 17**

<sup>1</sup> Nella fornitura di prestazioni dell'offerta di base e di prestazioni supplementari, MeteoSvizzera può trattare i seguenti dati degli utenti:

- a. nomi;
- b. recapiti;
- c. lingua di corrispondenza;
- d. informazioni su dispositivi tecnici.

<sup>2</sup> Il trattamento dei dati da parte di MeteoSvizzera è finalizzato:

- a. al disbrigo delle ordinazioni;
- b. alla registrazione, all'amministrazione e al controllo della corrispondenza;
- c. alla comunicazione;
- d. al traffico dei pagamenti e all'incasso;
- e. all'approntamento delle prestazioni;
- f. al controllo del rispetto delle condizioni di utilizzazione e all'adozione di provvedimenti in caso di loro violazione;
- g. alle valutazioni non riferite a persone, in particolare a fini di pianificazione e di allestimento di statistiche.

## **Sezione 7:**

### **Diritto di ricorso per proteggere l'infrastruttura di misurazione**

#### **Art. 18**

<sup>1</sup> Conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale, MeteoSvizzera è legittimata a ricorrere contro le decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti suscettibili di compromettere il buon funzionamento degli impianti radar e di altre strumentazioni meteorologiche sensibili.

<sup>2</sup> Su richiesta di MeteoSvizzera, i Cantoni gli notificano le decisioni ai sensi del capoverso 1.

## **Sezione 8: Disposizioni finali**

**Art. 19** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 21 novembre 2018<sup>7</sup> sulla meteorologia e la climatologia è abrogata.

**Art. 20** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.

14 agosto 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>7</sup> RU 2018 4915